

Aurora

Aurora - Viddalba  
Cooperativa Sociale Onlus  
Via IV Novembre 23 - 07039 Valledoria (GS)  
Tel. 07039 21000 Fax 07039 21001  
E-mail: [aurora@amistade.org](mailto:aurora@amistade.org)



CER

cert. n. 56023/04/05  
del 04/04/2008

PEC: [Aurora-vid@tin.it](mailto:Aurora-vid@tin.it)

Organizzazione con Sistema di Gestione Certificato UNI EN ISO 9001:2008

16/01/2015

Al Tribunale Civile di Sassari

Alla Cortese attenzione della  
Dott.ssa Vilja Pettazzi

**OGGETTO: Scadenza Convenzione per lo Svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità**

In risposta al Vostro fax ricevuto in data 24/11/2015 a seguito accordi telefonici si comunica che la **Cooperativa Sociale Onlus AURORA-VIDDALBA non ha interesse a stipulare una nuova convenzione per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità.**

Cogliamo l'occasione per porgerVi Cordiali Saluti

IL PRESIDENTE  
Dott. Pietro Farfale

AURORA - VIDDALBA  
COOP. SOCIALE ONLUS  
Via IV Novembre, 23  
07039 VALLEDORIA (GS)  
Partita IVA: 01597610906

*Loide Stabile*

ENTE N° 25 → CANCELLATO DALL' ELENCO

\* da allegare alla convenzione in archivio

Cooperativa Sociale Onlus AURORA - VIDDALBA

Via IV Novembre 23 - 07039 Valledoria (GS) - Italia

Partita IVA: 01597610906 - Tel. 07039 21000 - Fax 07039 21001

E-mail: [aurora@amistade.org](mailto:aurora@amistade.org) - PEC: [Aurora-vid@tin.it](mailto:Aurora-vid@tin.it)



Amistade Onlus

**ENTE CANCELLATO**

---



**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SASSARI**  
**PRESIDENZA**

**CONVENZIONE**

**PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI  
DEL D. LVO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;  
DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART. 2;  
DEL D.P.R. 09/10/1990 N.309, ART. 73 COMMA 5 BIS;  
DEL CODICE DELLA STRADA, ART.186 COMMA 9, INTRODOTTO DALLA  
LEGGE N°120 DEL 29/07/2010 ART.33 COMMA 1 LETTERA C.**

**Premesso**

che, a norma dell'art 54 del D. L.vo. 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che; ugualmente, a norma del DPR n. 309 del 09/10/1990, art. n.5 bis nonché del Codice della strada, art..186 comma 9, introdotto dalla legge N°120 del 29/07/2010, art.33 comma 1 lettera C, il Giudice Togato può, su richiesta dell'imputato, condannare alla pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con apposito atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'Ente COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AURORA - VIDDALBA , con sede legale in VALLEDORIA, Via IV NOVEMBRE, n.23 tel. 079/583032 Fax 079/583303- presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell'art 54 del citato Decreto legislativo;

## **Tutto ciò premesso**

**tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Pietro Fanile, Presidente del Tribunale di Sassari, giusta la delega di cui in premessa e l'Ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Sig.ra Iside Rita Stevanin, si conviene e si stipula quanto segue:**

### **Art. 1**

L'Ente consente che n 10 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, sia ai sensi del DPR 09/10/1990 N.309, art.73, comma 5 bis; sia ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 28/08/2000 n.274, sia ai sensi del Codice della strada, art.186 comma 9, introdotto dalla legge N°120 del 29/07/2010, art.33 comma 1 lettera C, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività;

L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni :

- tutela del patrimonio ambientale e culturale, prevenzione incendi, salvaguardia patrimonio forestale, tutela flora e fauna: Stagno e Ginepreto di Paltamona Comune di Sorso
- cura del verde pubblico: Comune di Ittiri e Comune di Sorso
- lavori di manutenzione case di accoglienza per minori : Comune di Sorso, Comune di Porto Torres
- sportelli di ascolto e di orientamento per persone con disagi : Comune di Sassari

### **Art. 2**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

### **Art. 3**

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attiva lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:siano: la Sig.ra Iside Rita Stevanin.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

#### Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

#### Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 3 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione.


Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Sassari, 09.11.2012

Cooperativa Sociale Onlus Aurora Viddalba

timbro e Firma

AURORA - VIDDALBA  
COOP. SOCIALE ONLUS  
Via IV Novembre, 123  
07039 VALLEDORIA (PS)  
Partita IVA 01587910896



IL PRESIDENTE

Pietro Fanile

